

**Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari**

Lette le note di udienza;

rilevato come con ordinanza del 6.12.25 questo Giudice abbia rilevato che il pignoramento ha ad oggetto non il diritto di proprietà, ma le quote ideali di detto diritto, sebbene si tratti di beni ricadenti in regime di comunione legale;

rilevato come con la medesima ordinanza questo Giudice, richiamando l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013), abbia sollecitato il contraddittorio delle parti in ordine alla nullità assoluta del suddetto pignoramento immobiliare;

rilevato come la XXX abbia invocato l'applicazione del generale principio di salvezza o conservazione degli atti giudiziari;

rilevato come il YYYY abbia invece osservato come il summenzionato orientamento non troverebbe applicazione nel caso di specie in quanto debitore non è solo uno dei coniugi, ma ambedue;

tanto premesso, il Giudice ritiene di dover svolgere le seguenti

OSSERVAZIONI DI DIRITTO

1. Profili generali: oggetto del pignoramento, contenuto della nota di trascrizione e posizione giuridica del coniuge non debitore.

Nel 2013, la Corte di Cassazione (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575 e nello stesso senso tutta la giurisprudenza di legittimità successiva, ex multis Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12879) ha inaugurato l'orientamento in base al quale, ove ad agire esecutivamente sia il creditore particolare di uno dei coniugi in comunione legale, la natura di comunione senza quote propria di quest'ultima postula che l'espropriazione assuma ad oggetto il bene comune nella sua interezza e non per la sua metà (cioè la quota ideale di $\frac{1}{2}$). A derivarne è lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione, con la genesi del diritto del coniuge non debitore alla percezione in sede distributiva della metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di vendita o di assegnazione (in questo caso necessariamente mista, dovendo il creditore assegnatario sempre versare il controvalore della metà del prezzo di assegnazione della res). Sotto il profilo processuale, dunque, non trovano applicazione gli art.599 e ss cpc, essendo l'oggetto del pignoramento costituito dalla situazione giuridica soggettiva ricadente in comunione legale nella sua interezza.

Quanto alla trascrizione del pignoramento, la Cassazione (Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9536) ha precisato "Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, **dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione**". In difetto di trascrizione anche nei confronti del coniuge non eseguito, dunque, il pignoramento non sarà opponibile ai suoi aventi causa. Giova infatti rammentare come nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota (giuridicamente inesistente), può disporre dell'intero bene comune anche senza il consenso dell'altro, salvo la possibilità, per quest'ultimo di chiedere la reintegrazione della comunione, se si tratta di beni mobili, e di agire per l'annullamento dell'atto, se si tratta di atti dispositivi di beni immobili (Cass. 19 marzo 2003 n. 4033).

Come ben rimarcato dalla dottrina, la posizione giuridica del coniuge non debitore è qualificabile alla stregua di una soggezione, consistente in una responsabilità senza debito per obbligazioni che non gli sono soggettivamente riferibili né in via diretta né per il tramite sostanziale della funzionalizzazione all'interesse della famiglia del vincolo assunto (art. 186, lett. c, c.c.).

Osserva in particolare la Suprema Corte in un recentissimo arresto come "il coniuge non debitore si configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato. Si tratta tuttavia - è doveroso puntualizzarlo - di una assimilazione conseguente alla soggezione ad espropriazione, per l'intero, di un bene sul quale detto coniuge non debitore vanta una contitolarità solidale: ma resta fermo, attesa l'inesistenza di un credito azionato nei suoi confronti, che egli non assume le vesti, proprie e tipiche, di esecutato. La descritta (senza dubbio peculiare) condizione del coniuge non debitore, oltre ad imporre l'applicazione nei suoi confronti dei precetti di cui agli artt. 498 e 567 cod. proc. civ. (al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul bene staggito), rende anche necessaria la notifica allo stesso dell'atto di pignoramento. Quest'ultima, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, *quoad effectum*, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio al coniuge non debitore della avvenuta sottoposizione a pignoramento (per finalità satisfattive di crediti vantati esclusivamente verso l'altro coniuge) del bene (anche) di sua proprietà, con limitazione - derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza - al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio." (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11481 del 01/05/2025).

E' dunque interessante notare come la Suprema Corte coni per il coniuge-non debitore una posizione assolutamente peculiare, tramite la previsione a carico del creditore di adempimenti relativi alla posizione del primo che sono in verità previsti dal codice per il solo debitore, sul rilievo che il primo sia "soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata" al pari del coniuge-debitore-esecutato: 1) notifica del pignoramento (che, pur ritenuta equiparabile *quoad effectum* all'avviso ex art. 599 cpc, non può essere sostituita da quest'ultimo, Cass. Civ. sez. III, 19 gennaio 2023, n. 1647); 2) avvisi ex art. 498 cpc ai creditori iscritti del coniuge non esecutato; 3) documentazione ex art. 567 cpc relativa alle trascrizioni ed iscrizioni contro il coniuge non esecutato. L'affermazione è ricca di implicazioni pratiche, in quanto al Suprema Corte ritiene che disposizioni di cui ai punti 2) e 3) trovino diretta applicazione con riferimento alla posizione del coniuge non debitore (Cassazione, Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575 "La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498, e dell'art. 567 cpc, vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene"). Per l'effetto, l'assenza dell'avviso ex art. 498 cpc nei confronti dei suoi creditori iscritti precluderà l'adozione dell'ordinanza di vendita, mentre la violazione del termine ex art. 567 cpc determinerà la declaratoria di estinzione.

2. La qualificazione del vizio come nullità insanabile. Il caso dei coniugi debitori in solido: l'invarianza dell'oggetto e le differenze nella lente degli articoli 555 e 557 cpc.

Con formulazione equivocabile la stessa recentissima pronunzia della Cassazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11481 del 01/05/2025, cit.) precisa "Come detto, tale disciplina si applica esclusivamente nell'ipotesi che il coniuge del debitore originario, con questi in regime di comunione legale, non sia a sua volta debitore del precedente".

Il passaggio, come si dirà a breve, va inteso come riferito solo alla posizione che assume nel processo esecutivo l'altro coniuge a seconda che egli sia o meno parimenti debitore per il credito azionato e, per l'effetto, al significato (più che alla consistenza) dell'adempimento sub 1) da porre in essere da parte del creditore nei suoi confronti. Non è invero intenzione della Suprema Corte sostenere che, ove al credito azionato in sede esecutiva corrisponda da lato passivo un'obbligazione solidale dei coniugi (art.186 c.c.), il creditore possa procedere al pignoramento pro quota del bene ricadente in comunione legale contro ambedue i coniugi-debitori (indicando cioè quale oggetto del pignoramento non il bene nella sua interezza, ma le due quote ideali riferite una ad un coniuge ed una all'altro), invece che al suo pignoramento per intero.

Invero una simile conclusione si porrebbe in patente contrasto con la logica motivazionale che ha improntato la pronunzia del 2013 riportata in tutte le Cassazioni successive.

La ragione per la quale nel 2013 la Suprema Corte ritenne nullo il pignoramento pro quota del bene ricadente in comunione legale ed affermò la necessità del pignoramento dell'intero, invero, è rappresentata non dal carattere personale o "solidale" del debito azionato (e neppure dalla circostanza che il creditore vanti un titolo esecutivo formatosi nei confronti di uno solo dei coniugi o nei confronti di ambedue).

Essa invece è costituita dalla circostanza che la comunione legale (che a seguito dell'art. 1, comma 13, l. 20 maggio 2016, n. 76, è stata estesa anche alle unioni civili) va sussunta nella categoria delle comunioni senza quote, in quanto avente la propria ragione nel principio di solidarietà famigliare e da ciò discende (sempre e comunque) l'inapplicabilità di tutta la disciplina in materia di pignoramento di beni indivisi, che invece postula una comunione di quote (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575). Sul punto attenta dottrina ha osservato "che gli stessi coniugi, che non hanno diritto a disporre delle "quote" del bene comune, possono farlo per la sua interezza (sebbene l'atto soggiaccia poi alle disposizioni di cui all'art. 184, c.c.) appunto perché non si individua una quota di spettanza distinta in capo ai singoli comunisti". Quanto qui sostenuto trova conferma anche in un recente arresto dalla Suprema Corte, secondo il quale "Dalla giurisprudenza (e, segnatamente, da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013) si ricavano, dunque, le regole per sottoporre ad esecuzione forzata il bene in comunione legale, **ancorchè** per debito di uno solo dei coniugi, e la disciplina di tale processo esecutivo: a) il bene in comunione legale va necessariamente aggredito per l'intero" (Cass. civ. Sez. III Sent., 07-04-2023, n. 9536). "Ancorchè", dunque, non "solo se". La ratio è, invero, la stessa in ragione della quale la Cassazione ritiene viziato il pignoramento di un diritto reale minore o di una quota ideale nel caso in cui l'esecutato sia titolare dell'intero: l'inesistenza giuridica dell'oggetto. Egualmente essendo la ratio, eguale è anche la natura del vizio, che dunque parimenti deve risolversi in una fattispecie di nullità insanabile (così Cass. 4 settembre 1985 n. 4612 in ordine al pignoramento per difetto), la quale (come tutte le nullità insanabili) si traduce in una declaratoria di improcedibilità (Cass. S.U. n. 11178/95).

L'essere dunque il creditore pignorante titolare dal lato attivo di un'obbligazione connotata da solidarietà di ambedue i coniugi dal lato passivo (o di due crediti distinti nei confronti di ciascun coniuge), è elemento con non incide sulla necessità che il pignoramento debba sempre avere ad oggetto il bene per intero.

Essa ha invece delle conseguenze sul piano distributivo e, prima ancora, sulla stessa posizione che il coniuge non contraente-debitore in solido assume nel giudizio esecutivo. Egli non è più semplicemente "soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato", ma debitore esecutato egli stesso.

Per l'effetto, come accennato, la notifica del pignoramento nei suoi confronti non avviene più per assolvere "le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio", ma direttamente ai sensi dell'art.555, comma 1, cpc.

La differenza non è di poco conto. In quanto in questo caso, diversamente da quello di notifica-denuntiatio, trova conseguentemente applicazione la lettera dell'art.557 cpc e la sanzione connessa alla sua violazione.

Sul punto, per le ragioni già espresse, non può allora condividersi quell'isolata pronunzia di merito (Sentenza Tribunale di Bari, Dott. Antonio Ruffino, 18.11.2016 , n.5955) secondo la quale “le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo mediante opposizione agli atti esecutivi proponibili anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c., solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decaduta disposti dal menzionato art. 569, c.p.c.”, rilevando infine come il vizio in esame non sarebbe idoneo ad impedire che il processo esecutivo conseguisse il risultato tipico di soddisfazione dei creditori per il tramite dell'espropriazione. La tesi non è condivisibile proprio perché non tiene in considerazione come il pignoramento di una situazione giuridica soggettiva inesistente (quota ideale di un bene in regime di comunione legale) è intrinsecamente idoneo ad impedire che il processo esecutivo consegua il risultato tipico di soddisfazione dei creditori per il tramite dell'espropriazione, non potendosi trasferire ciò che non esiste.

Ciò deve dirsi valido, come accennato, per ogni ipotesi di nullità insanabile del pignoramento.

3. Sulla sanatoria della nullità insanabile del pignoramento.

Detta categoria di vizi, invero, trova (a dispetto del *nomen*) un momento di sanatoria, ma esso si verifica solo quando lo scopo del processo esecutivo (e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori) è stato comunque materialmente raggiunto. In tal senso si è espressa chiaramente la Suprema Corte, rilevando come “pertanto, sebbene si ritenga che la mancata od incompleta identificazione del bene pignorato, ove ne comporti l'incertezza assoluta, renda del tutto inidoneo allo scopo l'atto di pignoramento, la conseguenza è soltanto che la relativa deduzione non è soggetta al termine di venti giorni di cui al citato art. 617 cod. proc. civ. decorrente dalla data della notificazione dell'atto, potendo il vizio essere rilevato - con le modalità e nei limiti di cui appresso- fino a che non risulti che la vendita sia stata comunque possibile” (Cass. 15/09/2017, nr. 21379). E' dunque solo con l'aggiudicazione del bene che per la categoria in esame può trovare applicazione la lettera dell'art.156,ultimo comma, cpc (c.d. principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo).

Nel caso in esame l'immobile non è stato ancora aggiudicato e, pertanto, la nullità sopra rilevata non può stimarsi sanata.

Per l'effetto va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità del giudizio.

Si comunichi

Tivoli, 30/12/2025

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

Dott. Francesco Lupia